

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
371/2016/R/EEL

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE PREDISPOSTE DAL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 come successivamente integrato e modificato;
- il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Regolamento PCE o Disciplina);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) 24 novembre 2014, n. 08/2014;
- la comunicazione del GME del 13 gennaio 2015, prot. Autorità n. 1357 del 15 gennaio 2015 (di seguito: comunicazione 13 gennaio 2015);
- la comunicazione del GME del 31 maggio 2016, prot. Autorità n. 15811 dell'1 giugno 2016 (di seguito: comunicazione 31 maggio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'Autorità per l'approvazione;
- con la comunicazione 13 gennaio 2015, il GME ha trasmesso all'Autorità, per l'approvazione, le proposte di modifica del Regolamento PCE predisposte in esito al processo di consultazione;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea riguardano principalmente:
 - a) le misure disciplinari adottate dal GME, a seguito di violazioni delle previsioni contenute nella Disciplina e delle disposizioni ad esso connesse;
 - b) i requisiti di ammissione alla PCE e di sospensione dalla stessa;
 - c) le modalità di inoltro, il contenuto e le tempistiche delle contestazioni;
 - d) la verifica del mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di procedere ad una revisione complessiva dei regolamenti e discipline dei mercati e delle piattaforme gestite dal GME, allo scopo di conseguire un assetto regolatorio organico ed omogeneo, anche a vantaggio degli operatori attivi sui diversi mercati/piattaforme;
- con la comunicazione 31 maggio 2016, il GME ha trasmesso, all'Autorità, una versione aggiornata delle proposte di modifica di cui alla comunicazione 13 gennaio 2015, contenente, in aggiunta, alcune modifiche delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del Regolamento PCE.

RITENUTO CHE:

- le proposte di modifica della Disciplina, di cui alla comunicazione 13 gennaio 2015, relative ai temi di cui alle precedenti lettere da a) a c), come predisposte dal GME e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al Regolamento PCE sopra descritte; la definizione di norme armonizzate in materia di misure disciplinari, relativamente ai diversi mercati e piattaforme gestite dal GME, sia coerente con l'obiettivo di efficienza nell'accesso ai medesimi ed alla loro integrazione e pertanto sia opportuno approvare le proposte di modifica del Regolamento PCE ivi contenute;
- con riferimento alla lettera d), sia opportuno che il GME verifichi, secondo termini e modalità definiti dal GME medesimo, il mantenimento, da parte degli operatori, dei requisiti per l'ammissione alla PCE; in questo modo, si riconosce al Gestore maggiore flessibilità in merito alla frequenza e alle modalità della menzionata verifica - così da adattarne le caratteristiche all'evoluzione e alle specificità di

mercati e piattaforme- mantenendo, nel contempo, la funzione di detta verifica nell'ambito della gestione del mercato elettrico organizzato, per preservarne l'integrità;

- sia opportuno accogliere le ulteriori proposte di modifica relative alle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33, trasmesse con la comunicazione 31 maggio 2016, in quanto finalizzate a rendere maggiormente rispondente il testo della Disciplina alle disposizioni contenute nelle versioni in vigore delle Disposizioni tecniche di funzionamento in vigore

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE, le proposte di modifica al Regolamento PCE descritte alle lettere da a) a c) delle motivazioni di cui sopra e riportate nell'*Allegato A* al presente provvedimento e le proposte di modifica agli articoli 32 e 33 del Regolamento PCE, di cui alla comunicazione 31 maggio 2016;
2. di modificare, per le ragioni esplicitate nelle motivazioni, la prima proposizione del comma 25.2 del Regolamento PCE con la proposizione seguente:
“Il GME verifica, nei tempi e secondo modalità dallo stesso definite, il mantenimento da parte degli operatori dei requisiti previsti per l'ammissione alla PCE”;
3. di trasmettere la presente deliberazione al GME;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni